

Comunicazione n. DAL/97007563 del 2-9-1997

inviata alla banca ...

Oggetto: Vendita di opzioni put su quote di fondi comuni di investimento

Con nota del ..., codesto Istituto ha chiesto "indicazioni normative circa la possibilità di vendere al dettaglio opzioni put su quote di fondi comuni mobiliari". Codesto Istituto spiega che, acquistando tali opzioni, i sottoscrittori di fondi comuni avrebbero la possibilità di garantire, in tutto o in parte, i capitali investiti nei fondi comuni stessi. Codesto Istituto aggiunge, altresì, che le opzioni put avrebbero ad oggetto fondi comuni legati a particolari indici (index funds) e sarebbero vendute da una "non meglio identificata Risk Management co."; detta società coprirebbe i rischi assunti con la vendita delle opzioni "operando sui mercati dei futures su indici (delta hedging) o comprando a sua volta opzioni put (a breve scadenza su indici".

Al riguardo, si forniscono di seguito le indicazioni richieste.

L'attività di negoziazione di strumenti finanziari costituisce uno dei servizi di investimento disciplinati dal d.lgs. n. 415/1996¹. Tale decreto:

- a) all'art. 1, comma 1, lett. i),² chiarisce che nella nozione di strumento finanziario rientrano anche "i contratti di opzione per acquistare o vendere" quote di organismi di investimento collettivo;
- b) all'art. 2, comma 1,³ stabilisce che "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento" (SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie) "e alle banche" (italiane, comunitarie ed extracomunitarie) abilitate ad operare in Italia ai sensi del medesimo decreto.

In conclusione, l'attività in esame è lecitamente esercitabile in Italia dai soli soggetti sopra indicati, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato d.lgs. n. 415/1996 e dei relativi regolamenti di attuazione (in allegato si fornisce un elenco delle principali disposizioni regolamentari vigenti).

Si fa infine presente che, ove l'offerta dei suddetti strumenti finanziari si realizzi secondo la tecnica della sollecitazione del pubblico risparmio, la stessa sarà soggetta agli adempimenti previsti dagli artt. 1/18 e ss. della legge n. 216/1974 ⁴ e dai relativi regolamenti di attuazione (cfr. allegato).

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore esigenza di chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE Tommaso Padoa-Schioppa

¹ 1. Il D.Lgs. n. 415/95 è stato abrogato e sostituito con D.Lgs. n. 58/98.

² 2. Ora art. 1, co. 2, lett. i, D.Lgs. n. 58/98.

³ 3. Ora art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 58/98.

⁴ 4. Ora D.Lgs. n. 58/98 (Titolo II, Capo I).